



**REGIONE
PUGLIA**

PROVINCIA DI LECCE

E

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE OPERE PUBBLICHE ED INFRASTRUTTURE
SERVIZIO AUTORITA IDRAULICA

Protocollo N. 0016848/2023 del 27/04/2023

Firmatario: ANTONIO VALENTINO SCARANO, GIOVANNI SCANNICCHIO, Monica Camisa

r_puglia/AOO_064/PROT/26/04/2023/0006628 del 26/04/2023

A

Provincia di Lecce

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

ambiente@cert.provincia.le.it

OGGETTO: Convocazione di Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art.27 bis, co.7, del D.Lgs.n.152/2006 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale inerente "la costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia da fonte solare denominato "Impianto 127" di potenza nominale di circa 6,4750 MW e installata pari a 8,0080 MWp, in Comune di Galatone (LE), con connessione presso la esistente cabina primaria AT/MT Galatone. Avvio fase di pubblicazione ex art.27 bis, comma 4, del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: HEPV16 via Alto Adige, 160/A - 38121 Trento (TN)". Parere

Si riscontra la nota della Provincia di Lecce prot. n. 14472 del 06/04/2023 ed acquisita a prot. AOO_064/5572 del 06/04/2023, relativa al progetto esposto in oggetto, per il quale si invita alla terza seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il giorno 03/05/23.

Preso atto:

- a) della documentazione progettuale complessivamente resa disponibile dal portale della Provincia di Lecce e prodotta dalla società HEPV16, con particolare riferimento agli elaborati integrativi del 28/02/2022, in cui lo Studio Idrologico ed Idraulico ha dimostrato che l'opera rispetta la sicurezza idraulica dell'area e delle opere di progetto a farsi, anche in considerazione della disciplina fissata dalla DGR Puglia n. 1675/2020, e
- b) del parere precedentemente reso dal Consorzio di Bonifica dell'Arneo (giusta nota prot. 9448 del 27/07/2021) a cui sono attribuiti i compiti di polizia idraulica ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 4/2012, e che nel merito ha espresso parere favorevole: "a condizione che, le opere stabili previste lungo i lati del campo fotovoltaico prospicienti il canale, siano collocate ad una distanza non inferiore a 10,00 m dal ciglio dell'opera idraulica, così come previsto dal R.D. 8 maggio 1904, n.368 e dal RR n.17/2013",

per quanto di competenza della scrivente Sezione non sussistono condizioni ostative alla realizzazione dell'intervento in esame.

Il funzionario PO

Monica Camisa

il dirigente *ad interim* del servizio

Antonio V. Scarano

il dirigente della sezione

Giovanni Scannicchio

www.regione.puglia.it

Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture

Via Aldo Moro - Lecce - pec: ufficio.coord.stp.le@pec.rupar.puglia.it



Trasmessa via PEC

PROVINCIA DI LECCE	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0017737/2023 del 02/05/2023	
Firmatario: Oronzo Simone, ANNA MARIA D'AGNANO, ANTONIO D'ANGELA	



Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
Transizione Ecologica
Via Umberto I, 13
73100 - Lecce
ambiente@cert.provincia.le.it

e, p.c. **ARPA Puglia**
Direzione Scientifica
SEDE

Oggetto: Proponente: HEPV16 S.r.l.

D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - Art. 27 bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) relativo alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia da fonte solare denominato "Impianto 127", di potenza nominale di circa 6,4750 MW e installata pari a 8,0080 MWp, in comune di Galatone (LE), con connessione presso la esistente cabina primaria AT/MT Galatone.

Ulteriori Valutazioni su Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)

Rif: prot. ARPA Puglia n. 23648 del 06.04.2023.

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 20981 del 28.03.2023, il proponente ha trasmesso la nota "HEPV16 S.r.l. - Impianto "127" - Riscontro nota Provincia di Lecce prot. 00049417 del 03/02/2023", e l'Autorità Competente ha indetto conferenza di servizi per il giorno 03.05.2023 (nota prot. ARPA Puglia n. 23648 del 06.04.2023). Considerate tutte le precedenti comunicazioni intercorse ed esaminata la documentazione di progetto disponibile (incluse le varie integrazioni ed il PMA, sia originale che revisionato) pubblicata sul sito della Provincia di Lecce all'indirizzo: www.provincia.le.it/PAUR_HEPV16 e fermo restando la Valutazione Tecnica Ambientale negativa, già espressa con nota prot. ARPA Puglia n. 69318 del 08.10.2021 e successivamente confermata (prot. n. 53585 del 27.07.2022), si esprime valutazione tecnica in merito esclusivamente al PMA disponibile, così come richiesto dall'A.C., per quanto di competenza, seguendo la sequenza numerata delle criticità già riscontrate nel parere trasmesso con nota prot. ARPA Puglia n. 07673 del 02.02.2023.

1

A seguito dell'istruttoria, si evidenzia di seguito quanto riscontrato per ogni singola matrice:

- **Atmosfera**
 1. Criticità superata;
 2. Criticità superata;
 3. Criticità superata;
 4. Criticità superata;
- **Acque Sotterranee**
 5. Criticità superata;
 6. Criticità superata;
 7. Criticità superata;
 8. Criticità superata;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- **Acque Superficiali**
9. Criticità superata;
- **Suolo**
10. Criticità superata;
11. Criticità superata;
- **Flora e Fauna**
12. Criticità superata;
13. Criticità superata;
14. Criticità superata;
- **Produzione Agricola**
15. Criticità superata; resta comunque fermo quanto precedentemente espresso da questa Agenzia con nota prot. ARPA Puglia n. 69318 del 08.10.2021 e successivamente confermata (prot. n. 53585 del 27.07.2022);
- **Rumore**
16. relativamente alla matrice ambientale “Rumore” si rimanda alle valutazioni dell’Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alla nota prot. ARPA Puglia n. 31637 del 28.04.2023 che si allega alla presente per completezza espositiva.

Preso atto di quanto su indicato, si esprime valutazione tecnica positiva solo relativamente al PMA così come integrato e con le prescrizioni sopra riportate, fermo restando la valutazione tecnica negativa per tutto il progetto, nel suo complesso, per le motivazioni già espresse con nota prot. ARPA Puglia n. 69318 del 08.10.2021 e successivamente confermata (prot. n. 53585 del 27.07.2022).

È fatta salva l’osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Dirigente

dott. geol. Oronzo Simone

Direttore UOC Servizio Territorio ad interim

dott.ssa Anna Maria D’Agnano

Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.

dott. Antonio D’Angela

Il GdL:

dott. ing. Riccardo Iennarelli

dott.ssa sc. amb. Greta Lezzi

dott. ing. Ettore Però

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Comunicazione interna

Ai funzionari istruttori
ing. Ettore Però
ing. Riccardo Iennarelli
e p. c. Al Direttore del Dipartimento di Lecce
// Dirigente UOS Agenti Fisici

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – art.27 bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) relativo alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia da fonte solare denominato “Impianto 127” di potenza nominale di circa 6,4750 MW e installata pari a 8,008 MWp, in Comune di Galatone (LE), con connessione presso la esistente cabina primaria AT/MT Galatone. Proponente: HEPV16 S.r.l.
Convocazione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art.27-bis, co.7, del D.Lgs. n.152/2006, per il giorno 03/05/2023.
Contributo specialistico sul PMA per l’agente fisico rumore: **Prescrizioni**
Ns. rif. prot. n. 23648 del 06.04.2023

Con riferimento al procedimento riportato nell’oggetto, a seguito delle integrazioni documentali trasmesse dal proponente si fornisce il contributo riguardo al tema dell’agente fisico rumore sullo specifico elaborato esaminato¹.

Premesso che:

- questa Agenzia ha fornito precedentemente il proprio contributo specialistico sul tema rumore con le seguenti note:
 - prot. n. 58120 del 24/08/2021 “Contributo specialistico sul tema degli agenti fisici rumore e campi elettromagnetici: Richiesta integrazioni”;
 - prot. n.57424 del 18/08/2022 “Contributo specialistico sul PMA per l’agente fisico rumore: Richiesta integrazioni”;
- il proponente ha presentato le integrazioni riguardo al Piano di Monitoraggio Ambientale, tralasciando le integrazioni richieste alla valutazione previsionale di impatto acustico;

1/2

con la presente si riportano di seguito le dovute considerazioni in merito al PMA aggiornato in data Febbraio 2023.

Per quanto riguarda il monitoraggio in fase di esercizio si condivide quanto riportato dal Tecnico in merito alla verifica del rispetto dei valori limite nei periodi diurno e notturno in prossimità dei ricettori individuati e riportati nelle figure 5-7 e 7-1². Si evidenzia che i riferimenti normativi riportati per la verifica dei valori limite di emissione e di immissione (D.P.C.M. 14 Novembre 1997)³ sono errati in quanto sono riferiti ai territori che sono dotati di zonizzazione acustica; in questo caso i valori limite da rispettare saranno quelli riportati dall’art.6 al D.P.C.M. 1 marzo 1991 per *Tutto il territorio nazionale* (limite diurno: 70 dBA, limite notturno: 60 dBA).

¹ O.Tricarico, *Progetto di monitoraggio ambientale*, Cod. identificativo FIUI8P4_DocumentazioneSpecialistica10.pdf, Febbraio 2023.
² Ibidem, pagg. 41-53/59
³ Ibidem, pag.39/59

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale
Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE
Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
e-mail: dap.le@arpa.puglia.it
s.calogiuri@arpa.puglia.it



Per quanto riguarda il monitoraggio in fase di cantiere non si condivide quanto riportato dal Tecnico, il quale dichiara che *“Sulla base dello studio effettuato⁴ l’attività di cantiere non comporta il superamento del limite sopra riportato, quindi, non sono rilevabili criticità tali da implicare l’adozione di provvedimenti di contenimento del rumore”⁵.*

Tale dichiarazione si ritiene inesatta in quanto lo studio previsionale di impatto acustico a cui fa riferimento il Tecnico si limitava a riportare, per la stima dei livelli di rumorosità in fase di cantiere, solo i dati relativi alla realizzazione del generatore fotovoltaico. In seguito alla richiesta di integrazioni (nota prot. n.58120 del 24/08/2021), non è pervenuta a questa Agenzia ulteriore documentazione riportante la stima dell’impatto acustico in fase di cantiere per la realizzazione del cavidotto di collegamento tra la cabina di consegna e la cabina primaria AT/MT di Galatone. Si evidenzia, pertanto, che il PMA aggiornato non riporta i punti di campionamento del rumore in fase di cantiere per la realizzazione del cavidotto.

Per quanto riguarda il monitoraggio in fase di cantiere per la realizzazione del parco fotovoltaico si conferma quanto riportato dal Tecnico nel PMA.

Per quanto sopra riportato, invocato il principio di precauzione, ai sensi della L.R. n.03/2002 che salvaguarda l’attività dei cantieri edili a determinate condizioni, **si prescrive che prima della cantierizzazione venga eseguita una stima previsionale di impatto acustico nelle fasi più rumorose, e che venga individuata ex ante la presenza di ricettori potenzialmente coinvolti dalle emissioni del cantiere all’interno dell’isofonica a 70 dBA.** Il Tecnico dovrà fornire indicazioni esatte in merito alla predisposizione di opportuni presidi di mitigazione e, se necessario, alla richiesta di deroghe ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.17 della legge sopra citata⁶.

Lecce, 28 Aprile 2023

Il tecnico competente in acustica ambientale⁷
Sabina Calogiuri

2/2

⁴ O. Tricarico, *Progetto di monitoraggio ambientale*, Cod. identificativo FIUI8P4_DocumentazioneSpecialistica10.pdf, 25/10/2019

⁵ Ibidem, pag.40/59

⁶ Regione Puglia–Legge Regionale 12 febbraio 2002, n.3 *“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”*.

⁷ Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE

Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

s.calogiuri@arpa.puglia.it



STUDIO LEGALE

Avv. LUCIANO PATRUNO

Via Argiro 33 – 70121 Bari (BA)

Viale Caduti di Nassirya 55 – 70124 Bari (BA)

studiolegalepatruno@gmail.comWeb: studiolegalelucianopatruno.com

Oggetto: Contributo istruttorio di HEPV16 S.r.l. in limine alla convocata seduta di conferenza di servizi decisoria fissata dalla Provincia di Lecce in data 3.5.2023.

Sommario: 1. Sull'idoneità ex lege dell'area dell'impianto 127 alla luce della normativa vigente 2. Sugli impatti cumulativi in relazione alla tipologia di impianto agrovoltaiico 3. Sull'interferenza col "BP-Fiumi torrenti corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 mt)" del PPTR Puglia – 6.1.2 4. Sulla vicinanza alle "Connessioni fluviali residuali" 5. Sul rispetto dei requisiti di cui alle Linee Guida del MITE in materia di agrovoltaiico 6. Sulla rinuncia agli incentivi statali con riguardo al progetto agrovoltaiico proposto da HEPV16 S.r.l.

1. Sull'idoneità ex lege dell'area dell'impianto 127 alla luce della normativa vigente

Il presente contributo istruttorio nasce dall'esigenza – a oltre un anno dalla prima seduta di conferenza di servizi decisoria e della relativa istruttoria tecnica provinciale di VIA – di chiarire alcuni aspetti chiave inerenti l'idoneità dell'area su cui insiste il progetto di impianto solare proposto, atteso il ripetuto *drafting* normativo intervenuto nelle more in *subiecta materia*. Riscrittura normativa orientata, ad onor del vero, a favorire ulteriormente, in sede legislativa statale ed eurounitaria, lo sviluppo e l'allocatione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in siti e aree non espressamente e direttamente interessate da vincoli naturalistici e culturali individuati nel Codice dei Beni Culturali.

E, in effetti, nella pur risalente Istruttoria Tecnica di Via del 18 gennaio 2022 si può leggere, con riguardo all'Impianto 127, che *"Il sito di installazione dell'impianto fotovoltaico, l'area della sottostazione ed il tracciato dei cavidotti di connessione non rientrano in aree protette o siti di rilevanza naturalistica"* (par. 1.2.4); così come si constata che *"Le aree nelle quali si intende realizzare l'impianto fotovoltaico, il tracciato del cavidotto di connessione alla cabina utente, e da questa alla cabina primaria di Galatone, non sono interessate da beni paesaggisti o da ulteriori contesti paesaggistici disciplinati dalle NTA del PPTR"* (par. 1.2.6).

Purtuttavia, all'esito della predetta istruttoria, l'Amministrazione procedente, richiamando gli indirizzi regionali contenuti nelle Linee Guida del PPTR, aveva ritenuto che l'impianto progettato non potesse ambire a un accertamento favorevole di compatibilità paesaggistica, sostanzialmente per due ordini di ragioni: *"a) la realizzazione di un impianto esteso complessivamente per 17,2 ha non può che incidere in maniera significativa sull'indicatore 3.2.2.7 "artificializzazione del paesaggio rurale" (per la cui definizione si rimanda al Rapporto Ambientale Elaborato 7 del PPTR); b) il sito nel quale si intende realizzare l'impianto in esame non è riconducibile a nessuna delle localizzazioni "privilegiate" dal PPTR"* (par. 2.2).

Orbene tale valutazione merita una serie di considerazioni, in relazione alla qualificazione giuridica dell'area, anche alla luce del mutato quadro di riferimento normativo e fattuale nel frattempo intervenuto.

In primo luogo, va osservato che il progetto non ricade in area qualificabile come inidonea ai sensi del D.M. 2010 e non è soggetta a vincolo idrogeologico, archeologico, culturale paesaggistico, né ospitante colture di pregio. Si ricade pertanto pienamente nel campo di applicazione dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater* d.lgs. 199/2021, laddove occorre riconoscere che l'appena citato art. 20 co.8 c-*quater* D.lgs. 199/2021 è stato introdotto con D.L. 17.5.2022, n. 50 ed è quindi successivo sia alla presentazione del progetto sia allo svolgimento dell'istruttoria tecnica di VIA. Ciò significa, in ogni caso, che l'impianto in esame si colloca, alla luce del diritto statale vigente e della *primauté* del diritto

HEPV16 S.r.l. | Email: info@heliopolis.eu | Tel: +39 0461 1732700 | Fax: +39 0461 1732799 | PEC: hepv16srl@legalmail.it

1

eurounitario (il citato D.lgs. n. 199/21 costituisce diretta attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed è dunque una norma di stretta attuazione di una previsione di diritto eurounitario) in area "idonea", in quanto non compresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22.1.2004, n. 42.

In relazione a tale punto specifico, il **Tar Puglia Lecce, Sezione II**, in una recentissima pronuncia, proprio con riguardo alla normativa tecnica contenuta nel PPTR (Linee Guida e NTA) ha avuto modo di chiarire che *"Sul punto – riprendendo quanto già affermato da questa Sezione con le sentenze nn. 586/22 e 1267/22, nonché con le recenti sentenze nn. 1583/22, 1584/22, 1585/22, 1586/22, 1750/22 e 1799/22 – deve ribadirsi che tale normativa tecnica è assolutamente datata (il PPTR è stato approvato circa sette anni orsono), e dunque, è anacronistica, in quanto superata dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall'Accordo di Parigi sul Clima del 2015 in poi (cfr. punti 11 e ss.); previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento. **Non si vede pertanto come una normativa tecnica del tutto anacronistica (art. 4.4.1 PPTR) – e ciò a maggior ragione dopo l'emanazione della citata previsione di cui all'art. 20 co. 8 lett. c-quater d. lgs. n. 199/21, che in uno al successivo art. 22, ha completamente modificato**, sia pure pro futuro (ma con previsioni che non possono essere ignorate in questa sede), l'assetto normativo di riferimento – possa essere assunta ad "architrave" del diniego. **Architrave del tutto sterile, in quanto dimentica della profonda, strutturale differenza esistente tra il fotovoltaico classico e l'agrivoltaico, nei termini sopra chiariti (cfr. supra, punti 6 e ss.)"** (così **Tar Puglia Lecce, Sezione II, sent. 6 marzo 2023, n. 318**). Cosicché **"gli è – semplicemente – che il PPTR costituisce, in parte qua, una "cartina di tornasole" oramai datata, anacronistica, obsoleta (si ribadisce: una fonte addirittura anteriore all'Accordo di Parigi sul Clima del 2015); dunque, uno strumento non più in linea con le attuali coordinate eurounitarie e nazionali, e men che meno in linea con gli attuali indirizzi in materia (cfr. i citati artt. 20-22 d. lgs. n. 199/21, che modificano in termini sostanziali l'attuale disciplina di riferimento)"** (Ibidem, ivi).*

Si riscontra il medesimo orientamento nella ancor più recente sentenza del **Tar puglia Bari, Sez. II, sent. 23 marzo 2023, n. 529**, ove, con riguardo a un impianto del tutto simile, il Giudice Amministrativo ha statuito che *"Il progetto di impianto agrivoltaico di cui si discute è strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed eurounitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e costituisce un intervento "di pubblica utilità", nonché "indifferibile ed urgente" (ex art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387 del 2003 e art. 7-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006).*

La produzione di energia da impianti come quello in argomento è finalizzata al perseguimento dello sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica (ex plurimis, [Corte cost., sentenza n. 177 del 30 luglio 2021](#)).

La localizzazione del progetto non intercetta vincoli paesaggistici né archeologici, trattandosi di un sito mai qualificato come non idoneo dal [D.M. 10 settembre 2010](#) (c.d. "Linee Guida").

Il progetto si inserisce in un contesto fortemente antropizzato, privo di colture di pregio, con la conseguenza che l'intervento e le relative misure di mitigazione e compensazione ambientale, lungi dal compromettere l'area, contribuirebbero a riqualificarla.

Il progetto, in linea con la normativa di riferimento e le più recenti tendenze regolamentari ([D.M. 10 settembre 2010](#), PNRR, [D.L. n. 77 del 2021](#), [D.G.R. n. 400 del 15.3.2021](#) Delib. G.R. 15/03/2021, n.

400 - Puglia, [D.G.R. n. 1424/2018](#)), coniuga l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili con l'attività agricola.

La natura agrivoltaica del progetto è dirimente anche alla luce di una recente giurisprudenza che ha annullato analoghi dinieghi assunti sulla base di un'errata assimilazione dell'agrivoltaico al fotovoltaico (cfr.: [T.a.r. Puglia Bari II, sent. n. 568/2022](#); [T.a.r. Puglia Lecce, sentenze nn. 586/22, 1267/22, 1583/22, 1584/22, 1585/22, 1586/22, 1799/22](#)).

Appare, altresì, rilevante una recente pronuncia cautelare con cui il Consiglio di Stato ha valorizzato l'idoneità ex lege dell'area di impianto e l'assenza di vincoli, confermando in sede cautelare l'orientamento espresso da questo T.a.r. (cfr.: Cons. Stato, ord. n. 5480/2022).

Assume rilievo anche il [Regolamento U.E. n. 2577/2022](#) che ha qualificato gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di interesse pubblico prevalente, di guisa che gli atti gravati non appaiono congruamente motivati, non sussistendo alcuna ragione per ritenere sussistenti profili di incompatibilità ambientale o paesaggistica, in assenza di espressi vincoli.

L'illegittimità degli atti impugnati in via principale risiede nell'irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le Autorità pugliesi ritengano preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale in ragione di un asserito contrasto con previsioni prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo. Il tutto, peraltro, senza prendere in considerazione: a) le peculiarità del singolo progetto che viene in rilievo; b) l'interesse pubblico sotteso agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili; c) il carattere innovativo del progetto che, proprio per venire incontro alle previsioni del P.P.T.R., in coerenza con le Linee Guida di tale Piano Nazionale, ha contemplato un'integrazione tra l'attività di produzione di energia e l'attività agricola."

E, in effetti, anche l'istruttoria tecnica provinciale di VIA, allegata al Verbale della prima seduta di conferenza di servizi decisoria per l'impianto 127, sembra scontare tale irragionevole automatismo, il quale, tuttavia, non è più oggi sostenibile, in ragione della cospicua normativa statale ed eurounitaria nel frattempo sopravvenuta, di segno completamente opposto.

In secondo luogo, va osservato che il D.L. n. 50/2022, poi convertito nella L. 15 luglio 2022, n. 91 ha nel frattempo apportato altre importanti novità. In particolare, è stato ampliato il perimetro delle aree considerate idonee *ope legis* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Sono state infatti aggiunte le aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei Beni culturali oppure nelle aree e immobili di notevole interesse pubblico; e. viene precisato che la **fascia di rispetto**, entro la quale non è consentito installare impianti, è determinata considerando **una distanza** di 7 km dal perimetro di beni sottoposti a tutela per gli impianti eolici e di **1 km per gli impianti fotovoltaici**. Tale fascia di rispetto, con l'entra in vigore dell'attuale **L. 21 aprile 2023, n. 41** si è poi ulteriormente ridotta, **passando a soli 500 metri**.

Anche in questo caso l'istruttoria tecnica provinciale non può essere esente da un importante aggiornamento.

Infatti, nell'istruttoria si fa espresso riferimento a un raggio di 3 KM entro il quale si riscontrerebbe la presenza di beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici. Un limite che è ora ridimensionato a una **fascia di rispetto di 500 metri**. Fascia di rispetto – è bene precisarlo – che, in ogni caso, vale esclusivamente per beni sottoposti a tutela del Codice dei Beni Culturali.

2. Sugli Impatti Cumulativi in relazione alla tipologia di impianto agrovoltaico

In apertura appare necessario esordire con l'affermazione del Tar Puglia Bari (p.to IV.3 in diritto, **sent. 23 marzo 2023, n. 529**) secondo cui le previsioni regionali sull'IPC sono inapplicabili, stante la peculiare qualificazione dell'impianto proposto (*rectius*: agrovoltaico).

Si tratta di una statuizione che trova la sua ratio fondante in un'evidenza che si rinviene nella stessa DGR regionale inerente il calcolo dell'IPC.

Per ogni opportuna valutazione occorre, invero, fare riferimento alle specifiche disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2122, che riguarda, testualmente, i **“potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile già in essere o prevista, con particolare riferimento ad eolico e fotovoltaico al suolo”**.

Questa impostazione di verifica dell'impatto cumulativo focalizzata esclusivamente sulla tipologia di impianto fotovoltaico al suolo o “a terra” che dir si voglia viene, poi, ulteriormente ribadita nell'Allegato Tecnico alla stessa **D.G.R. n. 2122 del 2012**, intitolato, per l'appunto, “Impatto cumulativo dei progetti di impianti per la produzione di energia elettrica (eolici e fotovoltaici al suolo)”, laddove si legge che **“le indicazioni che seguono sono utilizzabili per la valutazione degli impatti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti eolici e fotovoltaici al suolo”**.

È di tutta evidenza, già solo per **il dato letterale** sopra riportato, che la Regione Puglia circoscrive la verifica dei potenziali impatti cumulativi a una precisa tipologia di impianto, ossia il fotovoltaico al suolo e non certamente all'agrovoltaico che, per definizione, è impianto rialzato da terra, con conseguente inapplicabilità e inutilizzabilità del parametro dell'IPC alla fattispecie impiantistica agrovoltaica, proposta da HEPV16 Srl per l'autorizzazione che, per definizione e caratteristiche strutturali non rientra nella categoria “impianti fotovoltaici al suolo”.

Del resto, nella menzionata DGR si legge che **“la fase di realizzazione degli impianti richiede interventi i quali determinano impatti in particolare sulla risorsa suolo, quali il suo deterioramento e la compromissione per il futuro recupero alla produzione agricola”**.

Il riferimento, quindi, è proprio alla valutazione di quegli impianti che determinano una compromissione e sottrazione di suolo agricolo e dunque si tratta di un riferimento non attribuibile all'impianto agrovoltaico la cui filosofia, invece, si basa proprio sulla reviviscenza della produzione agricola e sulla sua enfattizzazione, grazie alla coesistenza tra produzione di energia rinnovabile e migliore coltivazione del suolo.

D'altra parte, come sottolineato dal Tar Puglia Lecce, nella pronuncia n. n. 248 dell'11 febbraio 2022, con riguardo alla valenza del calcolo degli impatti cumulativi nell'ambito di una corretta valutazione di un impianto agrovoltaico: **“non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato, stante l'insistenza di altri impianti in zona. Sul punto, è sufficiente in questa sede ribadire che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l'impianto esistente è di tipo fotovoltaico “classico”, così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico”**. (Così, Tar Puglia Lecce, Sez. II, sent. n. 248/2022, p.to 5 in Fatto e Diritto).

Benché, dunque, si tratti di valutazioni eterogenee e non conferenti rispetto al caso di specie, attesa sia l'idoneità *ex lege* dell'area sia la comprovata utilizzazione del suolo a fini agricoli, considerando l'effettiva superficie che sarà preclusa alla coltivazione, il calcolo dell'IPC risulta essere inferiore a 3, così come già dimostrato e argomentato dalla società scrivente nel proprio precedente contributo istruttorio.

Dunque, considerando l'effettiva porzione di suolo preclusa all'utilizzo agricolo, sarà possibile rispettare anche il limite massimo ammesso dalla DGR 2122 per l'IPC.

Con riferimento, poi, al tema sollevato al punto 1) del paragrafo 3 "Valutazioni di Impatto ambientale" dell'istruttoria tecnica effettuata dal Servizio Tutela e Valorizzazione ambientale della Provincia di Lecce, ossia alla "*utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità*" preme evidenziare che la effettiva sottrazione di suolo all'uso agricolo è del tutto trascurabile, se confrontata con quella complessivamente utilizzata a fini agricoli nel territorio comunale di Galatone.

Questo genere di impianti, inoltre, non è che una soluzione temporanea all'annoso e ormai drammatico problema dell'emissione in atmosfera dei gas climalteranti dovuta all'impiego di combustibili fossili. La vita media di un impianto fotovoltaico, infatti, è pari a non più di trent'anni, intervallo di tempo che si auspica sufficiente per l'avvento e la maturazione su vasta scala di nuove tecnologie in grado di assicurare la disponibilità pressoché illimitata di energia pulita. **E l'impiego della soluzione progettuale agrovoltaica assicura una restituzione certa alla vocazione agricola dei terreni che solo temporaneamente verranno prestati, sia pur parzialmente, alla produzione energetica.**

3. Sull'interferenza col "BP-Fiumi torrenti corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 mt)" del PPTR Puglia – 6.1.2

Come chiaramente attestato dalla documentazione progettuale, e qui sinteticamente ribadito, **l'impianto non ricade nella fascia di rispetto di 150 m dal corso d'acqua segnalato.** Infatti, **sebbene la superficie contrattualizzata dalla HEPV 16 Srl sconfini all'interno della fascia di tutela sopra indicata (vedi figura seguente),**

Minima distanza tra l'Area contrattualizzata e il corso d'acqua



l'impianto sarà posizionato interamente al di fuori della fascia di rispetto, in altri termini la minima distanza tra l'impianto e la sua recinzione di confine disterà più di 150 metri dal corso d'acqua, (vedi figura seguente),

Minima distanza tra Area recintata di impianto e corso d'acqua



dunque la porzione dell'area di proprietà della HEPV 16 Srl ricompresa all'interno della fascia di rispetto di 150 m dal corso d'acqua non sarà oggetto di opere, non subirà alcuna trasformazione rispetto allo stato in cui versa attualmente.

4. Sulla vicinanza alle "Connessioni fluviali residuali"

Il punto 1.2.7 dell'istruttoria tecnica effettuata dal Servizio Tutela e Valorizzazione ambientale della Provincia di Lecce riferisce sulla vicinanza dell'impianto a "*Connessioni fluviali residuali*,

rappresentate dai corsi d'acqua perenni o stagionali individuate nell'Allegato 3 del RR 24/2010 tra le voci "Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità presenti in Puglia" in virtù della presenza di aree territoriali funzionali a permettere la connessione, e lo spostamento delle popolazioni (animali e vegetali) tra le aree a massima naturalità e biodiversità tra/ intra gli altri elementi della rete".

A tal proposito si rappresenta che, come già diffusamente illustrato al paragrafo precedente, **l'impianto e le opere accessorie (viabilità, recinzioni, cabine e cavidotto di connessione) saranno realizzati al di fuori dell'area di tutela che la Norma prevede al fine di salvaguardare la biodiversità e consentire lo spostamento delle popolazioni animali e vegetali presenti nelle aree limitrofe a quelle di progetto.**

In ogni caso il progetto ha già adottato adeguate misure di mitigazione finalizzate a rendere la presenza dell'impianto compatibile con i suddetti elementi da tutelare, quali, ad esempio, la presenza di varchi nelle recinzioni, utili a consentire gli spostamenti delle popolazioni di piccola fauna, e la presenza di colture arbustive ed arboree lungo la recinzione dell'impianto utili a favorire e preservare la biodiversità presente nell'area contermina.

5. Sul rispetto dei requisiti di cui alle Linee Guida del MITE in materia di agrovoltico

L'agrovoltico nasce dall'intenzione di far coesistere l'utilizzo dei suoli agricoli abbandonati migliorandone le caratteristiche, con la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica.

In quest'ottica l'agrovoltico reca con sé le seguenti caratteristiche innovative:

- supporta la produzione agricola;
- contribuisce, anche attraverso un ombreggiamento variabile, alla regolazione del clima locale e alla evapotraspirazione dai terreni;
- coadiuva la conservazione e il risparmio delle risorse idriche;
- migliora e incrementa la produzione di energia rinnovabile.

I sistemi agrivoltaiici costituiscono, infatti, un approccio strategico e innovativo per combinare il solare fotovoltaico con la produzione agricola e/o l'allevamento zootecnico. La sinergia tra modelli di agricoltura 4.0 e l'installazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione può anche garantire ulteriori serie di vantaggi dal punto di vista socio economico grazie all'aumento della redditività dei terreni agricoli e dell'occupazione locale.

Il raggiungimento degli obiettivi europei al 2030- 2050 ha richiesto un'accelerazione del processo di crescita sostenibile da parte del nostro Paese e la conseguente messa in campo di nuove misure per incentivare la realizzazione delle infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili coniugando le esigenze di salvaguardia ambientale.

Al riguardo, una delle strategie emergenti è quella che vede l'adozione di "impianti fotovoltaici che consentano di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili."

In questo scenario, le Linee Guida in materia di Agrivoltico (pubblicate dal Ministero della transizione Ecologica in data 27 giugno 2022), hanno lo scopo di definire caratteristiche oggettive e requisiti minimi che un impianto agrivoltico deva avere, affinché possa essere definito tale o di tipo "avanzato".

Ai sensi del paragrafo 2.2. delle Linee Guida, i requisiti tecnici da rispettare per poter realizzare un impianto agrivoltaico variano a seconda della tipologia di impianto. In particolare, il MITE ha fissato i seguenti 5 requisiti:

- Requisito A): adozione di una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
- Requisito B): produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromissione della continuità dell'attività agricola e pastorale;
- Requisito C): adozione di soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni sia in termini energetici che agricoli;
- Requisito D): dotazione di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate; dotazione di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Al fine di rispondere alla finalità generale per cui questi impianti sono realizzati, ivi incluse quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi, si ha che un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola per essere definito come “agrivoltaico” deve almeno rispettare i requisiti A e B. Per tali impianti dovrebbe inoltre essere previsto il rispetto del requisito D.2;

Un impianto agrivoltaico, inoltre, sarà definito di tipo “avanzato” se rispetta tutti requisiti A, B, C e D, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Per garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola, l'impianto agrivoltaico in esame è stato progettato nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti minimi dettati dalle suddette Linee Guida, dunque di seguito si dimostrerà il rispetto dei requisiti A, B e D.2 necessari per qualificare l'impianto come “agrivoltaico semplice”, dato che la società HEPV 16 Srl non intende accedere agli incentivi statali e ai contributi del PNRR.

REQUISITO A

Nella progettazione dell'impianto agrivoltaico è necessario creare le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, garantendo, al contempo, una sinergica ed efficiente produzione energetica.

Tale risultato si deve intendere raggiunto attraverso il rispetto dei seguenti parametri:

- A.1) Superficie minima coltivata: superficie minima dedicata alla coltivazione;
- A.2) LAOR massimo: rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola;

Parametro A.1- Superficie minima dedicata all'attività agricola

Un parametro fondamentale ai fini della qualifica di un sistema agrivoltaico è la garanzia di continuità dell'attività agricola. Tale condizione si verifica laddove l'area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell'impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di

bestiame, in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell’attività se confrontata con quella precedente all’installazione.

Nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA), la superficie destinata all’attività agricola ($S_{agricola}$) deve essere almeno pari al 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico (S_{tot}):

$$S_{agricola} \geq 0,7 * S_{tot}$$

VERIFICA DI COERENZA REQUISITO A.1

Nel caso in esame la superficie destinata all’attività agricola ($S_{agricola}$) è di 16,46 ha, cioè pari al 95,42% della superficie totale dell’area di impianto (S_{tot}) pari a 17,25 ha.

Pertanto, si ha:

$$16,46 \text{ ha} > 0,7 * 17,25 \text{ ha} = 12,08 \text{ ha}$$

L’impianto in progetto è quindi conforme al parametro A.1 delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.

Parametro A.2- Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)

Le configurazioni adottate nel sistema agrivoltaico devono garantire la continuità dell’attività agricola, requisito che può essere declinato in termini di “densità” o “porosità”.

Per valutare la densità dell’applicazione fotovoltaica rispetto al terreno di installazione è possibile considerare indicatori quali la densità di potenza (MW/ha) o la percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR).

Al fine di non limitare l’adizione di soluzioni particolarmente innovative ed efficienti si ritiene opportuno adottare un limite massimo percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli del 40%, ovvero:

$$LAOR \leq 40\%$$

dove: $LAOR = S_{pv}/S_{tot}$

VERIFICA DI COERENZA REQUISITO A.2

Nel caso in esame la superficie totale di ingombro dell’impianto agrivoltaico (S_{pv}) è di 4,63 ha, mentre la superficie totale dell’area di impianto (S_{tot}) è pari a 17,25 ha.

Pertanto, si ha:

$$S_{pv}/S_{tot} = 26,8\% < 40\%$$

La LOAR calcolata per l’impianto in progetto è inferiore al limite massimo del 40% dunque è rispettato anche il parametro A.2 delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.

REQUISITO B

Nel corso della vita utile dell'impianto devono essere rispettate le condizioni di reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica, valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.

In particolare, dovrebbero essere verificati i seguenti parametri:

- B.1) la *continuità dell'attività agricola e pastorale* sul terreno oggetto dell'intervento;
- B.2) la *producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico*, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

Per verificare il rispetto del requisito B.1, l'impianto dovrà inoltre dotarsi di un sistema per il monitoraggio dell'attività agricola rispettando, in parte, le specifiche indicate al requisito D.

Parametro B.1- Continuità dell'attività agricola

Per comprovare la continuità dell'attività agricola nel corso nel corso dell'esercizio dell'impianto occorre procedere con la valutazione dei seguenti elementi:

- a) *L'esistenza e la resa della coltivazione*: valutata tramite il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA, confrontandola con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo. In assenza di produzione agricola sull'area negli anni solari precedenti, si può fare riferimento alla produttività media della medesima produzione agricola nella zona geografica oggetto dell'installazione o monitorando il dato prevedendo la presenza di una zona di controllo al fine di produrre una stima della produzione sul terreno sotteso all'impianto.
- b) *Il mantenimento dell'indirizzo produttivo*: nel caso sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Il valore economico è misurato in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale; la modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della Indagine RICA per tutte le aziende contabilizzate.

VERIFICA DI COERENZA PARAMETRO B.1-CONTINUITA' DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

a) L'esistenza e la resa della coltivazione

Nell'area di impianto non è presente una coltivazione a livello aziendale e la sua superficie è attualmente caratterizzata dalla presenza di un seminativo non irriguo.

L'area in cui sorgerà l'impianto si presenta come un'ampia area a seminativo con totale assenza di essenze arboree agrarie o forestali.

Di più. Ai fini dell'indirizzo produttivo esistente va rilevato che non esistono colture di pregio in atto e quindi il presente progetto si attesta quale miglioramento dell'indirizzo produttivo in essere che vede i terreni in stato di sostanziale abbandono o stasi colturale.

Nel progetto agrovoltico, dopo attente considerazioni, è stata proposta la messa a dimora di un prato permanente stabile dovuta alla risultanza della valutazione.

In prima battuta si è fatta una valutazione se orientarsi verso colture ad elevato grado di meccanizzazione oppure verso colture ortive e/o floreali. Queste ultime sono state però considerate poco adatte per la coltivazione tra le interfile dell'impianto fotovoltaico per i seguenti motivi:

- necessitano di molte ore di esposizione diretta alla luce;
- richiedono l'impiego di molta manodopera specializzata;
- hanno un fabbisogno idrico elevato;
- la gestione della difesa fitosanitaria è molto complessa.

b) Mantenimento dell'indirizzo produttivo

A seguito dell'analisi pedologica dei siti d'intervento, si è scelto di impiantare un prato permanente polifita in un miscuglio tra leguminose e graminacee.

Considerato che obiettivo primario è quello di mantenere la continuità ed il livello di efficienza produttiva della copertura vegetale del terreno per ottimizzare le performances di protezione del suolo, si è ritenuto tecnicamente valido ed opportuno svolgere una attività pascoliva (ovini) sull'intera superficie. Il pascolo consentirebbe una naturale ed efficiente manutenzione dell'area con una forte valorizzazione economica delle biomasse di foraggio prodotte senza che ci sia bisogno di lavorazioni meccaniche per la raccolta del foraggio.

La realizzazione degli erbai permanenti potrà consentire il transito dei mezzi meccanici utilizzati per la manutenzione senza necessità di dover creare strade carrabili all'interno dell'impianto agrovoltico.

Per maggiori dettagli in merito alla resa della coltivazione e al mantenimento dell'indirizzo produttivo si rimanda alla Relazione Pedaagronomica.

Per quanto sopra esposto è possibile affermare che l'impianto agrovoltico in oggetto rispetta il REQUISITO B.1 delle Linee Guida.

Parametro B.2- Producibilità elettrica minima

In base alle caratteristiche degli impianti agrovoltici analizzati, si ritiene che, la produzione elettrica specifica di un impianto agrovoltico (FV_{agri} in GWh/ha/anno) correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard ($FV_{standard}$ in GWh/ha/anno), non deve essere superiore al 60% di quest'ultima. Ovvero:

$$FV_{agri} \geq 0,6 * FV_{standard}$$

VERIFICA DI COERENZA PARAMETRO B.1-PRODUCIBILITÀ ELETTRICA

Nel caso in esame la produzione elettrica calcolata per l'impianto agrovoltico (FV_{agri}) è pari a 1,25 GW/h, mentre la producibilità elettrica specifica di riferimento ($FV_{Standard}$) è pari a 0,45 GW/h. Pertanto, si ha:

$$1,25 \text{ GW/h} > 0,45 \text{ GW/h}$$

dove: $FV_{standard}$ = stima dell'energia che può produrre un impianto fotovoltaico di riferimento (caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi), collocato nello stesso sito dell'impianto agrivoltaico.

Per quanto sopra esposto l'impianto agrivoltaico in oggetto è coerente con il REQUISITO B.2 delle Linee Guida.

REQUISITO D.2

I valori dei parametri tipici relativi al sistema agrivoltaico dovrebbero essere garantiti per tutta la vita tecnica dell'impianto. L'attività di monitoraggio è quindi utile sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali la continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti, sia di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio, sono fondamentali per valutare gli effetti e l'efficacia delle misure stesse. A tali scopi il DL 77/2021 ha previsto che, ai fini della fruizione di incentivi statali, sia installato un adeguato sistema di monitoraggio che permetta di verificare le prestazioni del sistema agrivoltaico con particolare riferimento alle seguenti condizioni di esercizio:

D.1) il risparmio idrico;

D.2) la continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

L'impianto in oggetto si configura quale "impianto agrivoltaico semplice" e pertanto sarà sottoposto alla sola verifica di coerenza con il requisito D.2.

Parametro D.2- Monitoraggio della continuità dell'attività agricola

Come detto precedentemente, gli elementi da monitorare nel corso della vita dell'impianto sono:

- l'esistenza e la resa della coltivazione;
- il mantenimento dell'indirizzo produttivo.

L'attività di monitoraggio può essere effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita. Alla relazione possono essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).

VERIFICA DI COERENZA PARAMETRO D.2 – MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Nel caso in esame, al fine di verificare il mantenimento produttivo e la resa delle coltivazioni proposte, sarà effettuato un monitoraggio dell'attività agricola mediante la redazione di una relazione tecnica asseverata da parte di un agronomo con cadenza annuale.

Gli elementi da monitorare nel corso della vita dell'impianto sono:

- l'esistenza e la resa della coltivazione;
- il mantenimento dell'indirizzo produttivo;
- il recupero della fertilità del suolo;
- il risparmio idrico;
- il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici.

Per maggiori dettagli circa le attività di monitoraggio si rimanda al Piano di Monitoraggio dell'agrivoltaico.

Per quanto sopra esposto l'impianto agrivoltaico in oggetto è coerente con il REQUISITO D.2 delle Linee Guida.

Dunque, a seguito delle verifiche condotte si può concludere che l'impianto agrivoltaico proposto, rispetta i requisiti A, B e D.2 delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, dunque si può qualificare a pieno titolo come impianto "agrivoltaico semplice".

6. Sulla rinuncia agli incentivi statali con riguardo al progetto agrivoltaico proposto da HEPV16 S.r.l.


Da ultimo, la società dichiara, fin da ora, di non voler in alcun modo e sotto alcuna forma accedere agli incentivi statali previsti dalla legge in materia di agrivoltaico. Ciò anche al fine di una corretta valutazione del proprio intervento progettuale, che rispetta vieppiù, sotto tale profilo, le Linee Guida Ministeriali sopra citate.

Sulla scorta di quanto sopra argomentato e motivato si chiede, perciò, a codesta Amministrazione di procedere a una riconsiderazione della istruttoria di valutazione di impatto ambientale, in ragione sia delle novità normative introdotte dal Legislatore, *medio tempore*, sia dei chiarimenti progettuali relativi al corretto inserimento dell'Impianto 127 nel contesto territoriale interessato.

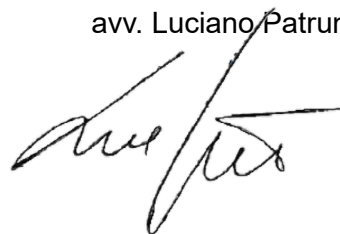
Con osservanza.

Bari – Trento, 2 maggio 2023

HEPV16 S.R.L.

A stylized, handwritten signature in black ink, likely representing the company HEPV16 S.R.L.

avv. Luciano Patruno

A handwritten signature in black ink, identified as belonging to avv. Luciano Patruno.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE LE**

PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017738/2023 del 02/05/2023

Firmatario: Francesco Vigneri, Attilio De Cillis

Protocollo in uscita

AOO_180/PROT/02/05/2023/0026589

Trasmissione a mezzo pec

Alla

Provincia di Lecce

Servizio di Politica Ambientale e
Transizione Energetica

pec: ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo alla costruzione e all'esercizio di impianto di produzione di energia da fonte solare denominato "Impianto 127" di potenza nominale di circa 6,4750 MW e installata pari a 8,0080 MWp in Comune di Galatone (LE), con opere di connessione presso la esistente cabina primaria AT/MT Galatone. Proponente: HEPV 16 s.r.l..

Per quanto di esclusiva competenza in materia di agricoltura e foreste del Servizio Territoriale di Lecce, ai fini della valutazione di idoneità dell'impianto in oggetto evidenziato si rileva quanto segue.

I terreni interessati dagli interventi progettuali ricadono in Agro Galatone in C.T. al foglio 6, particelle nn. 47, 48, 50, 88, 104, 108, 124, 141, 142, 144, 223, 225, 232, 235, 318, 319, 237, 230, 233, 121 e 92 e risultano aree seminabili, ad esclusione della p.lla 235 che presenta piante di olivo poste a filare lungo i lati W ed E e della p.lla 237, che presenta piante di olivo poste a filare lungo i lati S ed E.

La superficie interessata dall'intervento ricade al di fuori dei perimetri di tutela del vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923, R.D. 1126/1926, Reg. Reg. 09/2015) e pertanto non necessita il relativo Nulla Osta, né ricade in istituti di protezione del Piano faunistico venatorio, approvato con D.G.R. 6 dicembre 2021, n.2054.

Per quanto concerne la tutela esplicita con il Reg. Reg. 19/2017 "Tagli boschivi", da un riscontro su ortofoto (Sit Puglia 2019) l'area non presenta formazioni boschive, tuttavia nel caso la Società avesse contezza della presenza di vegetazione naturale o meno in siepi, in gruppi o di piante isolate di interesse forestale (art. 1, c. 2, Reg. Reg. 19/2017), che potrebbe essere interessata dalla realizzazione del progetto dovrà essere prodotta specifica richiesta di taglio a questo Servizio corredata di documentazione fotografica e di attestazioni circa la proprietà del fondo su cui insiste l'eventuale vegetazione.

In ordine all'attuazione del Reg. Reg. 30 Dicembre 2010, n. 24 – Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo Economico del 10 Settembre 2010, " *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" recante la individuazione di aree di siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, considerato che l'intera superficie di progetto ricade nella zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione dell'olio a Denominazione di Origine Protetta "TERRA D'OTRANTO", si evidenzia la necessità che gli interventi progettuali non comportino l'espianto di alberi di olivo presenti su porzioni delle sopraindicate superfici, p.lla 235 e p.lla 237.

L'espianto delle piante di olivo sarebbe altresì in contrasto con la Legge regionale n. 41 dell'08.10.2014 e ss.mm.ii, che all'art.1 stabilisce "*In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica.*"

Nel rispetto della suddetta prescrizione relativa alle particelle 235 e 237 si comunica che NULLA OSTA alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

P.O. Caccia e Impianti energetici
dott. Francesco Vigneri

Il Dirigente del Servizio Territoriale LE
dott. Attilio De Cillis

<https://www.regione.puglia.it/>

Servizio Territoriale Lecce

Viale Aldo Moro – 73100 Lecce - Tel: 0832373432 - 3346097176

mail: a.decillis@regione.puglia.it - pec: upa.lecce@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017926/2023 del 03/05/2023

Firmatario: Vincenzo Lasorella, GIOVANNA FERRI

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

nota prot. n. 3653 del 03/05/2023

Provincia di Lecce

ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **Comune di Galatone**

protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e Lecce**

sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Sezione Territoriale BR-LE

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **HEPV16 S.r.l** - D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - art 27 bis. P.A.U.R. relativo alla costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia da fonte solare denominato "Impianto 127" di potenza nominale di circa 6,4750 MW e installata pari a 8,0080 MWp, in Comune di Galatone (LE), con connessione presso la esistente cabina primaria AT/MT Galatone.
Conferenza di Servizi 03.05.2023

Con riferimento alla nota prot. n. 14472 del 06.04.2023 con cui il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha comunicato di aver pubblicato la documentazione integrativa sul proprio sito internet, convocando contestualmente per il 03.05.2023 la Conferenza di Servizi, si rappresenta quanto segue.

(ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Con nota prot. n. 039859 del 05.11.2020 la Provincia di Lecce ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii l'adeguatezza della documentazione presentata.

Con nota prot. n. AOO_145_9016 del 02.12.2020, la scrivente ha richiesto integrazioni documentali agli atti presentati.

Con nota prot. n. 031198 del 23.07.2021 la Provincia di Lecce ha convocato, per il giorno 30.08.2021, una riunione di Conferenza di Servizi istruttoria.

Con nota prot. n. AOO_145_7206 del 13.08.2021, la scrivente ha trasmesso un contributo istruttorio riservandosi di predisporre il provvedimento di propria competenza nei termini previsti dall'art. 27 bis del DLgs 152/2006.

Infine con nota AOO_145_412 del 17.01.2022, la scrivente ha espresso parere definitivo: *"Per tutto quanto sopra descritto si ritiene che gli interventi progettati siano in contrasto con le previsioni del PPTR"*.

www.regione.puglia.it

Via Gentile 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4331

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



Tutta la documentazione presentata (a cui per brevità si rimanda, omettendo la puntuale elencazione di tutti gli elaborati progettuali) contributi degli enti e relative integrazioni, è depositata sul proprio portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo:

https://www.provincia.le.it/PAUR_HEPV16.


In particolare con nota prot. 8547 del 01.03.2022 la Provincia di Lecce ha pubblicato la nota *HEPV16_127_Integrazioni_post_Cds.pdf*.

(RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI)

1.1 Il progetto agrovoltico in questione, denominato "Impianto 127", marca una differenza ontologica rispetto alla tipologia di impianto fotovoltaico classico "a terra", relegato dallo stesso PPTR a soluzione impiantistica residuale. È stato lo stesso Giudice amministrativo, di recente, ad evidenziare tale discontinuità, privilegiando le caratteristiche spiccatamente ambientaliste dell'agrovoltico. E in effetti, il Tar Puglia Lecce, nella sentenza n. 248 dell'11 febbraio 2022, a fronte dei pareri negativi espressi in particolare dalla Sezione Paesaggio della Regione Puglia, dal Comitato VIA regionale e dalla locale Soprintendenza con riguardo a un analogo progetto di impianto agrofotovoltaico, ha recisamente statuito che...

In primis si rappresenta che la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio non ha mai espresso parere in merito all'impianto proposto dalla ditta HEPV 18 S.r.l. oggetto della predetta sentenza 248/2022.

Occorre, poi, precisare che l'impianto in esame "Impianto 127" ha i pannelli posti a circa 0,30 m da terra ed alti 2,143 m e quindi con parte della superficie del terreno non praticabile ai fini agricoli. L'impianto sottrae suolo non solo in termini meramente quantitativi delle potenzialità produttive agricole del terreno, ma in termini di compromissione paesaggistica del suolo naturale che di per sé, in quanto tale, è un elemento che costituisce il mosaico agrario e quindi il paesaggio.



Elaborato "Relazione tecnica". Strutture di sostegno moduli fotovoltaici (pag.24)



L'inserimento del cosiddetto "*progetto di agricoltura moderna*" collocato su una estesa superficie (17 ettari), di fatto sottrae spazio identitario ai luoghi e quindi al paesaggio meritevole di tutela, modificando e creando disturbo nella percezione del grande territorio aperto con ampie vedute, dall'evidente connotazione agricola del *Salento delle Serre* che si percepisce dal rilevato della SS 101 e dal tracciato ferroviario.

Come evidenziato nei pareri resi e dettagliatamente riportato nei contenuti conoscitivi e di analisi delle schede d'Ambito del PPTR, la componente fotovoltaica dell'impianto risulta del tutto estranea tanto al paesaggio rurale che alle tradizioni agroalimentari locali.

A rendere evidente tale assunto è la stessa Sentenza nel momento in cui avvalorata il contrasto con le linee guida del PPTR e ammette che l'impianto non fa parte della storia del paesaggio pugliese e quindi rappresenta un elemento incongruo che compromette terreni di pregio sotto il profilo paesaggistico.

All'uopo si riporta uno stralcio della Sentenza TAR Lecce n. 1376/2022 che così recita:

"Ritiene, pertanto, il Tribunale che correttamente le Amministrazioni resistenti abbiano tenuto conto della tipologia dei moduli in questione, non esattamente "sollevati da terra" e con "la superficie del terreno non sempre raggiungibile dal sole e dalla pioggia diretta"; dette caratteristiche, infatti, consentono al Collegio di ritenere coerenti con il territorio circostante le valutazioni negative effettuate dalle Amministrazioni resistenti in termini di non compatibilità dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Invero, la possibilità di effettuare l'utilizzo agricolo per le colture indicate nel progetto non risulta soddisfare legittimamente la coltivazione delle identitarie colture di qualità indicate dalla Regione, proprio in considerazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto F.E.R. sollevato da terra di soli 50 cm con intuibile assenza di perfetta permeabilità del terreno e di possibilità di utilizzo di mezzi meccanici di preparazione, aratura e coltivazioni dei terreni."

1.2 Ancora di più, poi, risulta inconferente il presunto contrasto, dichiarato dalla Sezione Paesaggio, del progetto con le previsioni del PPTR. Il contrasto è inesistente poiché, come ribadito dallo stesso Giudice amministrativo, il PPTR, varato nel 2015, non poteva conoscere questa innovativa tipologia di impianto capace di integrare virtuosamente agricoltura ed energia pulita. Il PPTR disincentiva il fotovoltaico classico a terra, ma non poteva disincentivare una tipologia di impianto all'epoca non conosciuta e, peraltro, indirizzata a salvaguardare l'ambiente in tutte le sue declinazioni, ivi compresa la cura del suolo su cui insiste.

Il piano paesaggistico, con Linee guida - Elaborato 4.4.1 del PPTR, affronta le problematiche relative agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare, in particolare l'applicazione di dette Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza degli interventi con le disposizioni delle stesse norme.

Risulta inoltre opportuno sottolineare che gli indirizzi ed i criteri metodologici delle Linee guida non determinano una situazione tale da rendere di per sé incompatibile ogni e qualsiasi impianto fotovoltaico sempre e comunque: anche ad una lettura superficiale, infatti, appare evidente come l'orientamento sia quello di evitare impianti fotovoltaici in area agricola, di preferire l'installazione di simili impianti sugli edifici (coperture e facciate)



disincentivando l'installazione a terra, di privilegiare l'installazione volta all'auto-consumo, di utilizzare per la realizzazione di tali impianti aree già volte alla funzione produttiva purché pianificate, aree già edificate o urbanizzate (fabbricati, parcheggi, aree di sosta ecc.), interessate dalla presenza di grandi infrastrutture stradali ed, ancora, già compromesse dalla presenza di attività estrattive dismesse (a condizione che non sia avviato un processo di rinaturalizzazione).

La stessa Sentenza TAR Lecce n. 1376/2022 nel merito così si esprime:

"La prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell'art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico) qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione."

2. *Duole perciò constatare che gli stessi Enti regionali, incaricati di esprimere il loro parere, misconoscano quanto deliberato dal loro stesso Organo di governo, ignorando o facendo finta di ignorare che tale tipologia di impianto non solo è stata prevista ma addirittura è stata promossa all'interno del percorso di aggiornamento del PEAR. Ciò è avvenuto con la "Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1424 – Piano Energetico Ambientale Regionale" alla quale sono acclusi 3 allegati. In essa la tipologia di impianti fotovoltaici sollevati da terra (rectius: agrovoltaico) è chiaramente contemplata e auspicata. Infatti, nell'allegato 2 "Documento di sintesi e programmazione preliminare – aggiornamento del PEAR Puglia", ove si declinano gli obiettivi di sostegno alla Fer, a pag. 69 (Per produzione di energia elettrica Fotovoltaico e solare termodinamico), nell'approfondire l'obiettivo B, al punto I, si legge: "Promuovere la costruzione, condivisa con gli Enti locali, di una strategia per l'utilizzo oculato del territorio anche a fini energetici facendo ricorso a migliori strumenti di classificazione del territorio stesso, che consentano l'installazione di impianti fotovoltaici, senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l'uso agricolo dei terreni stessi (ad esempio impianti rialzati da terra)".*

Sempre la succitata Sentenza TAR Lecce n. 1376/2022 recita:

"Non sussiste pertanto neppure la dedotta violazione del Piano Nazionale Resistenza Resilienza ("P.N.R.R.") della D.G.R. 2 agosto 2018, n. 1424 e del Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (P.N.I.E.C.) II.II.I. In proposito non è condivisibile il rilievo, espresso da parte ricorrente, secondo il quale la peculiarità degli impianti agri-voltaici e la loro sostanziale diversità rispetto agli impianti tradizionali sarebbe stata riconosciuta - in via generalizzata - dalle recenti sentenze di questo T.A.R. (sentenze n. 248 del 11/02/2022 e n. 586 del 11/04/2022). Osserva il Collegio che le sentenze citate hanno evidenziato il deficit istruttorio e motivazionale dei provvedimenti (ivi) impugnati, non avendo gli stessi compiutamente valutato e motivato in ordine alle caratteristiche degli impianti (di tipo agrovoltaico) proposti (peraltro non del tutto




sovrapponibili a quello in esame), circostanza del tutto assente nei provvedimenti impugnati con il presente ricorso, N. 00020/2022 REG.RIC. ove (al contrario) le Amministrazioni resistenti hanno compiutamente vagliato le concrete caratteristiche dell'impianto agrivoltaico proposto dalla Società ricorrente e l'impatto dallo stesso prodotto sul contesto rurale, ambientale e paesaggistico oltre che sulla permeabilità o meno del terreno e sulla utilizzabilità dello stesso per la produzione agricola."

Si precisa che rispetto alle *Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici*, del MITE (pubblicate a giugno 2022) la tipologia in progetto è assimilabile al *tipo 2*) e prevede, in riferimento alla scarsa altezza dei moduli fotovoltaici, la coltivazione del terreno solo tra i pannelli e non già sotto di essi; risulta quindi evidente che quest'ultima superficie non è computabile ai fini agricoli.

TIPO 2) l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo, con un grado di integrazione tra l'impianto fotovoltaico e la coltura più basso rispetto al precedente (poiché i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura).

Figura 10 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e non al di sotto di essi (TIPO 2).



Fonte: Alessandra Scognamiglio, ENEA

Schema ripreso dalla pag. 24 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici.

Ciò premesso si ritiene che le aree effettivamente coltivabili sono solo quelle nelle interfile degli impianti e quindi, considerato che i pannelli fotovoltaici in posizione orizzontale nella modalità rotazione hanno una ampiezza di 2,108 m e che l'ampiezza dell'area coltivabile fra detti pannelli è pari a 3,392 m, ne deriva che la percentuale di questa superficie coltivabile è di $3392 : 550 = 61\%$; applicando questa percentuale alla superficie occupata dai pannelli si ha $138000 \text{ mq} \times 61\% = 84180 \text{ mq}$ coltivabili che rapportati all'intera area d'intervento pari a 172480 mq si ottiene: $84180 \text{ mq} : 172480 \text{ mq} = 0,48805$ pari al 49 % dell'intera area. Tale percentuale risulta minore della superficie da destinare all'attività agricola prevista dalle linee guida del MITE (70%) e pertanto risulta precluso l'uso agricolo come invece richiesto con la DGR n. 1424/2018.

3. *Le novità legislative sono state prima introdotte dal D.L. n. 77/2021 e poi confermate dalla L. di conversione n. 108/2021, con le quali, data l'importanza, si è giunti a modificare lo stesso Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006).*

Ferme restando le considerazioni sull'alterazione paesaggistica correlata alla realizzazione dell'intervento in oggetto, le quali discendono da valutazioni complessive, sul rapporto con le tutele delle strutture idro-geo-morfologica, ecosistemica e ambientale, antropica e



storico culturale, nonché sui valori percettivi, sul rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive delle schede d'Ambito interessate, si rileva che la modifica progettuale consistente nell'integrazione di un PIANO AGRONOMICO finalizzato a "trasformare" l'impianto fotovoltaico proposto in un impianto agrovoltico non costituisce novità sostanziale rispetto all'iniziale proposta di "fotovoltaico" a terra. Il fotovoltaico del supposto "agrovoltico" costituisce l'entità preponderante della proposta progettuale, **relegando l'attività agricola a mero elemento residuale**.

Con l'art. 31 comma 5 della Legge n. 108 del 2021 è stato introdotto alla Legge n. 27 del 24.3.2012, come modificata ed integrata con D.L. n. 17 del 1° marzo 2022, il termine agrovoltico che seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico. L' "agro-fotovoltaico" dovrebbe prevedere un serio bilanciamento delle esigenze della produzione agricola e della produzione energetica, specificamente a favore delle aziende agricole; le une dovrebbero trarre beneficio dalle altre e viceversa. Occorrerebbe dimostrare che l'impianto fotovoltaico aumenti la produttività agricola dei terreni interessati, rispetto alla configurazione dei terreni agricoli privi di impianto. Inoltre il recente D.L. n. 13 del 24.02.2023 considera l'impianto fotovoltaico in area agricola strumentale all'attività agricola solo se realizzato direttamente da imprenditori agricoli. Diversamente da quanto stabilito, l'impianto comunque denominato è considerato a tutti gli effetti, di tipo industriale non termico per la produzione di energia con potenza complessiva maggiore di 1 MW come da L.R. n. 26/2022 allegato 2 lettera B.2.h) e D.Lgs. n. 152/2006 Allegato 4 alla parte II punto 2 lett. B.

4. *Al pari, del tutto inconferente è il calcolo tradizionale dell'IPC riferito agli impianti agro-fotovoltaici. Lo dimostra, con chiarezza, il Tar Lecce, per il quale "non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato, stante l'insistenza di altri impianti in zona. Sul punto, è sufficiente in questa sede ribadire che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l'impianto esistente è di tipo fotovoltaico "classico", così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico". (Così, Tar Puglia Lecce, Sez. II, sent. n. 248/2022, p.to 5 in Fatto e Diritto).*

Il parere di questa Sezione è innanzitutto fondato sull'analisi del contesto e sulla compatibilità paesaggistica delle opere in progetto e le componenti paesaggistiche strutturali l'Ambito, indipendentemente dal fatto che tali opere abbiano la denominazione di "fotovoltaico" o di "agrovoltico".

Inoltre la DGR n. 2122/2012, avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti



rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”, dispone la verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile. Nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici al suolo per i quali:

- (i) l'impianto risulta già in esercizio;
- (ii) le procedure abilitative sono già concluse;
- (iii) le procedure abilitative sono in corso di svolgimento.

I criteri di valutazione e le metodologie per l'analisi degli impatti cumulativi degli impianti FER secondo le disposizioni della DGR n. 2122/2012 sono stati individuati con determinazione dirigenziale n. 162 del 6.06.2014, che nella valutazione degli impatti ha precisato che gli impianti vanno considerati unitamente alle relative opere di connessione.

La valutazione del cumulo degli impatti va fatta con riferimento a: visuali paesaggistiche, patrimonio culturale e identitario, natura e biodiversità, salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico, elettromagnetico e rischio da gittata), suolo e sottosuolo.

La DD n. 162/2014 illustra il metodo di definizione del “dominio” degli impatti cumulativi, ovvero il novero degli impianti che determinano impatti a carico dell'iniziativa oggetto di valutazione e per i quali è d'obbligo la valutazione di impatto cumulativo ai sensi della DGR n. 2122/2012.

Anche la suddetta Sentenza TAR Lecce n. 1376/2022 conferma tale assunto:

“Come efficacemente eccepito dalla difesa provinciale, la D.G.R. n. 2122/2012, avente ad oggetto “Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”, dispone che, al fine di verificare i potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile (di qualsiasi tipologia essi siano), nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici per i quali: I. l'impianto risulta già in esercizio, II. le procedure abilitative sono già concluse, III. le procedure abilitative sono in corso di svolgimento” [...]

“II.VI.II. La determinazione dirigenziale n.162/2014 ha poi (del tutto legittimamente e in applicazione della normativa statale citata) individuato i criteri di valutazione e le metodologie per l'analisi degli impatti cumulativi degli impianti F.E.R., precisando che nella valutazione degli impatti, gli impianti vanno considerati unitamente alle relative opere di connessione.”

Non ravvisando nuovi elementi, utili alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, si conferma il parere espresso con nota prot. n. AOO_145/412 del 17.01.2022.

Il Funzionario
Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente della Sezione
Arch. Vincenzo LASORELLA



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

REGIONE PUGLIA - SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA - tipo: Protocollo in USCITA numero: r_puglia/AOO_159/PROT/08/05/2023/0008316

PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0018532/2023 del 08/05/2023

Firmatario: FRANCESCO CORVACE

Provincia di Lecce

Servizio Politiche di Tutela Ambiente e Transizione Ecologica

protocollo@cert.provincia.le.it

ambiente@cert.provincia.le.it

e, p.c. **Regione Puglia**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Comune di Galatone

protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it

HEPV16 S.r.l.

hepv16srl@legalmail.it

TERNA S.p.A.

ternareteitaliaspa@pec.terna.it

Pianificazione Rete e Interconnessione

info@pec.terna.it

E-DISTRIBUZIONE

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Codice pratica A.U.: **FIUI8P4**

(da citare in corrispondenza)

**Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., inerente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato "Impianto 127" della potenza nominale di circa 6,475 MWe e installata pari a 8,0080 MWp sito nel Comune di Galatone (LE), e delle relative opere ed infrastrutture connesse. Collegamento alla cabina primaria AT/MT GALATONE CP (codice di rintracciabilità: T0736876)
Proponente: HEPV 16 S.r.l. (C.F. 02550480228) - Via Alto Adige 160/A CAP 38121 TRENTO (TN)
Conferenza di Servizi del 08/05/2023 – contributo istruttorio ai fini AU (rif. nota Provincia di Lecce prot. n. 17744 del 03/05/2023)**

Con riferimento all'oggetto, premettendo che non sarà possibile la partecipazione di questo ufficio per via delle festività patronali e della conseguente chiusura degli uffici regionali, si procede ad un conciso riepilogo dei passaggi intercorsi ai fini di produrre contributo istruttorio:

- la Società HEPV16 S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 51249 del 31/12/2019 della Provincia di Lecce, presentava istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi



dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza nominale complessiva di 6,475 MWe e installata pari a 8,0080 MWp, da realizzarsi nel comune di Galatone (LE), nonché delle opere e infrastrutture connesse;

- la Società proponente, con nota del 13/03/2020, acquisita al prot. n. 1964 del 16/03/2020, trasmetteva a questa Sezione istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio del medesimo impianto;
- questa Sezione, con nota prot. n. 3319 del 06/05/2020, effettuata la verifica formale sulla documentazione pubblicata sul portale regionale www.sistema.puglia.it, comunicava la presenza di anomalie formali e, conseguentemente, l'improcedibilità dell'istanza per carenza documentale, invitando la Società a proponente ad integrare entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal 16 maggio 2020, alla luce della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e dall'art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 4099 del 15/06/2020, chiedeva alla scrivente Sezione una proroga di 90 giorni rispetto ai termini su citati per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 3319 del 06/05/2020;
- questa Sezione, con nota prot. n. 4127 del 15/06/2020, concedeva alla Società proponente la proroga di 90 giorni decorrenti dal termine indicato nella nota prot. n. 3319 del 06/05/2020;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 6256 del 11/09/2020, chiedeva alla scrivente Sezione una ulteriore proroga di 30 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 3319 del 06/05/2020;
- questa Sezione, con nota prot. n. 6321 del 15/09/2020, concedeva alla Società proponente l'ulteriore proroga di 30 giorni;
- la Società proponente, riscontrando la richiesta di integrazione documentale di cui alla nota prot. n. 3319 del 06/05/2020, provvedeva ad integrare sul portale www.sistema.puglia.it la documentazione relativa al progetto dell'impianto fotovoltaico in argomento e trasmetteva a questa Sezione, in data 15/10/2020, a mezzo pec, la "*Comunicazione di documentazione integrata per la pratica FIUI8P4*", acquisita al prot. n. 7297 del 16/10/2020, generata automaticamente dal portale a conclusione delle operazioni di caricamento della documentazione;
- codesta Autorità Provinciale Competente, con nota prot. n. 38859 del 05/11/2020, acquisita al prot. n. 7839 di pari data, comunicava l'avvenuta pubblicazione del progetto sul relativo portale istituzionale e invitava gli enti in indirizzo a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata a corredo dell'istanza di PAUR in oggetto, entro il termine di 30 giorni, secondo le disposizioni dell'art.27 bis comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- questa Sezione, con nota prot. n. 8426 del 25/11/2020, effettuata la verifica formale sulla documentazione pubblicata sul portale istituzionale di Codesta Autorità Provinciale Competente, nonché caricata sul portale regionale www.sistema.puglia.it, comunicava la presenza di anomalie formali e, conseguentemente, l'improcedibilità dell'istanza per carenza documentale, invitando la Società proponente ad integrare la documentazione trasmessa entro i termini procedurali codificati dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss. mm.ii.;
- la Società HEPV16 S.r.l., riscontrando la richiesta di integrazione documentale di cui alla nota prot. n. 8426 del 25/11/2020, provvedeva ad integrare sul portale www.sistema.puglia.it la documentazione



relativa al progetto dell'impianto fotovoltaico in argomento e trasmetteva a questa Sezione, in data 09/04/2021, a mezzo pec, la *"Comunicazione di documentazione integrata per la pratica FIUI8P4"*, acquisita al prot. n. 3630 del 12/04/2021, generata automaticamente dal portale a conclusione delle operazioni di caricamento della documentazione;

- codesta Autorità Provinciale Competente, con nota prot. n. 31198 del 23/07/2021, acquisita al prot. n. 8061 in pari data, convocava la Conferenza di Servizi da svolgersi in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per il giorno 30/08/2021;
- la scrivente Sezione, effettuata la verifica della documentazione integrativa caricata sul portale regionale www.sistema.puglia.it, con nota prot. n. 8572 del 05/08/2021, comunicava la presenza di anomalie formali residue, invitando la Società ad integrare la documentazione entro i termini previsti dalla Provincia di Lecce.
- codesta Società Proponente, con pec del 27/08/2021, acquisita al prot. n. 9065 del 30/08/2021, trasmetteva il link dal quale poter scaricare la documentazione integrativa;
- codesta Autorità Provinciale Competente, con nota prot. n. 42967 del 20/10/2021, acquisita al prot. n. 10933 di pari data, convocava per il giorno 14/12/2021, la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; successivamente, con nota prot. n. 51412 del 13/12/2021, acquisita al prot. n. 13036 di pari data, rinviava la succitata Conferenza di Servizi al giorno 18/01/2022;
- questo Servizio con nota prot. n. 320 del 17/01/2022 richiedeva chiarimenti ed integrazioni in particolare in merito alla soluzione di connessione e chiedendo a tal fine di *"provvedere a riesaminare integralmente la documentazione progettuale, eliminando ogni forma di contraddittorietà tra gli elaborati, adeguandola alla soluzione definitiva prevista per il tracciato della futura linea MT in cavo aereo e validata dal gestore di rete"* nonché a provvedere al caricamento della documentazione già trasmessa il 27/08/2021 sul portale regionale e che fermo restando le integrazioni e i chiarimenti richiesti, si comunicava la completezza tecnico-amministrativa della documentazione presentata, e, dunque, **la procedibilità ai fini AU**;
- codesta Autorità Provinciale Competente, con nota prot. n. 25163 del 23/06/2022, acquisita al prot. n. 5595 del 24/06/2022, convocava per il giorno 04/08/2022, la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; successivamente, con nota prot. n. 30457 del 02/08/2022, acquisita al prot. n. 7522 di pari data, rinviava la succitata Conferenza di Servizi a data da destinarsi;
- codesta Autorità Provinciale Competente, con nota prot. n. 14472 del 06/04/2023, acquisita al prot. n. 6223 di pari data, convocava per il giorno 03/05/2023, la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii.; successivamente, con nota prot. n. 17744 del 03/05/2023, acquisita in pari data, rinviava la succitata Conferenza di Servizi al 08/05/2023;
- codesta Società Proponente, con pec del 05/05/2023, acquisita al prot. n. 8289 di pari data, trasmetteva un link dal quale poter scaricare la documentazione in riscontro alla nota del Servizio scrivente prot. 320 del 17/01/2022.

Tanto premesso e considerato, fermo restando che resta in capo alla società l'onere di provvedere al caricamento sul portale regionale Sistema Puglia dell'intera documentazione progettuale integrativa anticipata via pec il 05/05/2023 fornendo il link suddetto, nonché degli ulteriori elaborati prodotti alla



Provincia di Lecce, si rileva anche che sul sito della A.C. non è disponibile alla consultazione e al download *“l'integrazione documentale trasmessa di recente dalla società proponente, giusta nota di data 27/03/2023, acquisita in atti al prot. n. 13189/2023”* di cui alla nota di convocazione della A.C. prot. 14472 del 06/04/2023 per cui si resta in attesa della possibilità della relativa consultazione per eventuali osservazioni.

Si precisa che, ai sensi del comma 3, dell'art. 12, del D.Lgs. n. 387/2003 s.m.i., *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili [...], nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi [...] sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione [...], nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico [...]”*.

Questo Servizio potrà esprimersi ai fini AU, nel procedimento PAUR di competenza di codesta Autorità Competente, solo in esito alla pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica espressa dall'Autorità Competente con provvedimento espresso o sulla scorta degli esiti della Conferenza di Servizi, opportunamente verbalizzati.

E' rimesso all'autorità ambientale provinciale competente la valutazione di possibili cumuli ambientali ed interferenze tra più iniziative, nello stesso territorio, sentito anche il Comune per gli impianti in procedura autorizzativa semplificata.

Si rammenta inoltre che è necessario provvedere alle misure di compensazione a vantaggio del territorio comunale inciso dall'intervento, eventualmente (a titolo di esempio e di preferibilità) facendo sì che la Società proponente si impegni a proporre la condivisione di risorse impiantistiche (es. cabine elettriche o altre componenti funzionali a comunità energetiche o smart grid) discendenti dal quadro progettuale o ad assicurare forniture di energia elettrica a prezzi vantaggiosi a favore delle comunità energetiche locali. Sul punto è possibile fare riferimento alle previsioni della DGR 2084 del 28/09/2010 provvedendo alla sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti nei termini predetti nei limiti di cui all' Allegato 2 del DM 10/09/2010.

Si specifica che ogni ulteriore aggiornamento della documentazione progettuale deve essere opportunamente e prontamente resa disponibile anche sul Portale Sistema Puglia.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Francesco Corvace